

Il TAR Veneto torna sulla questione dell'individuazione dell'autorità competente in materia di VAS

Data di pubblicazione: 02/02/2017

Si segnala la sentenza **TAR Veneto, Sezione II, 18 gennaio 2017, n. 50** che ha affrontato, tra l'altro, la questione dell'individuazione dell'autorità competente per la VAS e della sua distinzione rispetto all'autorità procedente.

Nel caso di specie, parte attrice lamentava l'illegittimità della procedura di valutazione ambientale strategica perché svolta da un'articolazione interna della Regione che, all'epoca dei fatti, era anche l'ente competente ad approvare il piano al quale si riferiva la valutazione medesima; in altri termini, a detta dell'associazione ricorrente, l'autorità competente per lo svolgimento della procedura di VAS sarebbe stata priva dei necessari requisiti di autonomia.

A tal riguardo si ricorda che l'articolo 5, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 152/2006 definisce l'"*autorità competente*" come "*la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi*"; la successiva lettera q) reca invece la nozione di "*autorità procedente*", individuata come "*la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma*". L'articolo 7, comma 6, dispone invece che: "*in sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome*"

Il TAR Veneto, nell'esaminare la questione, ha precisato che "*se è necessario che la valutazione sia compiuta da un organo funzionalmente separato da quello che forma lo strumento di pianificazione e sia dotato di un'autonomia reale (cfr. Corte di Giustizia, Sez. IV, 20 ottobre 2011, resa in causa C-474/10), ciò non implica tuttavia la necessità che le relative funzioni siano attribuite ad amministrazioni diverse o separate da quelle coinvolte nella procedura, essendo sufficiente sia assicurato un certo grado di autonomia.*" (in tal senso Tar Lombardia, Milano, 15 novembre 2016, n. 2140; Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4926; Tar Abruzzo, Pescara, 9 febbraio 2012, n. 51); conseguentemente, il motivo di diritto è stato respinto.

La sentenza in esame si allinea alla giurisprudenziale prevalente che considera legittima la collocazione delle due autorità, competente e procedente, all'interno del medesimo ente, trattandosi di funzioni non in rapporto di contrapposizione o controllo, ma chiamate a collaborare allo scopo di

consentire una decisione finale basata sul necessario approfondimento tecnico (v. Cons. Stato, Sez. IV 12 gennaio 2011 n. 133; TAR Lombardia, Brescia, 2 maggio 2013 n. 400).

Con specifico riferimento all'ipotesi dell'eventuale compresenza delle due funzioni di autorità procedente e di autorità competente nell'ambito della stessa amministrazione, risulta di particolare interesse la sentenza **1 settembre 2015, n. 4081** con cui la **Sezione IV del Consiglio di Stato** ha evidenziato che *“condizione perché tale scelta non violi i canoni comunitari è unicamente che tra autorità competente e autorità procedente, anche se appartenenti alla stessa amministrazione, sussista un adeguato grado di autonomia”*. Al fine di illustrare la concreta portata di tale statuizione, il Consiglio di Stato ha fatto rinvio alle indicazioni che emergono dalla giurisprudenza della **Corte di giustizia dell'Unione europea** e, in particolare, alla sentenza **20 ottobre 2011 (causa C-474/10)**.

Con tale pronuncia, citata anche dal TAR Veneto, la Corte UE ha affermato che *“l'art. 6, n. 3, della direttiva 2001/42 non impone che sia creata o designata un'altra autorità consultiva ai sensi di tale disposizione, purché, in seno all'autorità normalmente incaricata di procedere alla consultazione in materia ambientale e designata a tal fine, sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un'entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un'autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, sia in tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi di tale art. 6, n. 3, e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall'autorità dalla quale essa promana”* .